

Vademecum ferie e permessi

A cura del prof. Salvo Amato

Il calcolo dei giorni di ferie è normato dal CCNL e precisamente art 19 comma 2: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.

I docenti con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie, quelli con meno di 3 anni di servizio e i docenti con incarico a tempo determinato hanno diritto a 30 giorni di ferie.

Il calcolo è semplice e viene effettuato calcolando i giorni in proporzione al servizio prestato. In media possiamo affermare che vengono maturati 2,5 giorni per ogni mese di servizio.

Il calcolo va effettuato alla stessa maniera anche in caso di cattedre non complete e incarichi da spezzoni orari. Un giorno in cui si hanno 2 ore di servizio ha la stessa validità di un giorno in cui sono previste 6 ore.

Per i docenti a tempo indeterminato da almeno 3 anni, i giorni di ferie previsti sono 32.

Fruizione delle ferie

Una considerazione da fare riguarda l'articolazione dell'orario di servizio. Molte scuole hanno un orario articolato su 5 giorni, ma come spesso chiarito da vari organi governativi, i giorni di servizio da considerare sono sempre 6. Stesso discorso vale per il giorno libero. Il piano ferie estivo deve essere prodotto conteggiando 6 giorni a settimana e non 5.

A conferma di quanto detto ricordiamo, ad esempio, che nonostante abbia giorno libero, il docente è tenuto a recarsi a scuola qualora in quel giorno ci siano attività extra didattiche pomeridiane. Il giorno libero è a tutti gli effetti giorno lavorativo e viene considerato nel computo.

Ferie e part time

Un docente part time ha diritto alle ferie che vengono calcolate in base al tipo di part time che svolge. Se ha part time verticale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno, viene, cioè equiparato il suo status a quello di un docente con incarico a termine.

Se il docente ha part time orizzontale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie come se fosse a tempo pieno.

Ciò può sembrare illogico ma basta fare un banale esempio: se il docente lavora 9 ore a settimana per tutto l'anno, egli ha diritto a 30/32 giorni di ferie ma lavorando solo 9 ore a settimana, i giorni di ferie di fatto hanno un “peso” inferiore a quelli di un docente che lavora a tempo pieno.

Il docente che lavora in part time verticale potrebbe lavorare ad esempio 4 mesi e i rimanenti 8 stare a casa. Egli ha diritto a prendere 1/3 delle ferie ovvero 10 giorni (o 11 se ha almeno 3 anni di servizio) da prendere nell'ambito di quei 4 mesi di servizio che presta.

Sovrapposizione per malattie o altre assenze

L'art. 13, comma 14, del CCNL recita: “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno

scolastico". Il docente che durante il periodo delle ferie ad esempio si trovi in situazione di malattia di durata superiore a tre giorni o ricovero ospedaliero deve comunicarlo all'istituzione scolastica per passare allo status di lavoratore in malattia interrompendo le ferie. I giorni di ferie che non si riescono a fruire entro il termine dell'anno scolastico per motivi di malattia o altra sovrapposizione vanno fruiti entro l'anno scolastico successivo.

Periodo di fruizione delle ferie

L'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate dal 1 settembre sino al giorno prima dell'inizio delle attività didattiche, durante le vacanze di Natale e Pasqua, nei periodi dopo le attività didattiche in cui non sono previsti scrutini o altre attività programmate. Dal 1 luglio al 31 agosto per coloro i quali non sono impegnati in esami di Stato, esami di recupero dei debiti formativi o altre attività programmate.

Per i docenti a tempo determinato che non riescano a fruire tutte le ferie maturate è prevista la monetizzazione. Attenzione: da prassi ormai consolidata le scuole sono solite collocare in ferie i docenti non di ruolo nei periodi delle vacanze Natalizie e Pasquali unilateralmente. Senza, cioè, concordare con il docente il piano ferie. Da recenti sentenze della corte di Cassazione (n. 14268 del 5 maggio 2022), le scuole che non hanno concordato un piano ferie con il docente devono monetizzare le ferie non godute anche se hanno collocato unilateralmente il docente in ferie.

I docenti di ruolo (solo i docenti di ruolo) possono fruire di 6 dei giorni di ferie anche durante il periodo delle attività didattiche. Il CCNL impone che dette ferie non devono determinare oneri per lo Stato.

Parimenti i docenti possono chiedere 6 giorni di ferie da usare dopo i giorni di permesso Art.15 comma 2 e per gli stessi motivi personali o famigliari per cui sono stati richiesti i giorni di permesso. Questi devono essere trattati come giorni di permesso (il dirigente non può sindacare sulla motivazione) e vanno comunque detratti dal monte ferie. La motivazione di cui sopra è obbligatoria anche se il dirigente non può entrarne nel merito (misteri delle norme illogiche!).

Le ferie vanno fruiti obbligatoriamente entro la fine dell'anno scolastico. L'unica eccezione riguarda il caso in cui il docente non possa fruirne per motivi di malattia o altra assenza motivata ad esempio concedo o giorni legge 104.

Precisazioni sulle ferie per i docenti a tempo determinato

I docenti a tempo determinato al 30 giugno potrebbero non fruire di tutte le ferie entro il 30 giugno pur essendo collocati in ferie come detto prima nel periodo in cui non ci sono attività didattiche o funzionali alla scuola. I docenti con contratto al 31 agosto avranno il tempo di disporre di un piano ferie come i docenti di ruolo avendo altri due mesi di tempo per poterne fruire. Essi però potrebbero trovarsi in situazione di malattia o altre assenze giustificate che non consentono loro di fruire di tutti i giorni spettanti. In tal caso è prevista la monetizzazione delle ferie non godute.

Anche per i docenti con incarico al 30 giugno potrebbe capitare che i giorni di ferie spettanti non vengano totalmente fruiti nel periodo di assenza delle attività didattiche. In tal caso è prevista la monetizzazione.

E' prassi consolidata che le scuole collochino i docenti a tempo determinato in ferie d'ufficio nel periodo delle vacanze di Natale e Pasqua. Tale pratica è ILLEGITTIMA e secondo alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione le ferie sono da ritenersi nulle quindi vanno monetizzate.

Permessi retribuiti

I giorni di permesso retribuito sono regolamentati dall'art 15 comma 2 del CCNL. I permessi retribuiti spettano solo ai docenti in ruolo. Esso possono essere richiesti al dirigente scolastico in qualsiasi periodo dell'anno scolastico, anche durante le attività didattiche. La richiesta dei

permessi va motivata ma il dirigente scolastico non ha facoltà di contestarla né di negare il permesso qualunque sia la motivazione fornita dal docente. I giorni di permesso retribuito sono 3. Per gli stessi motivi, una volta esauriti i 3 giorni di permesso, il docente ha diritto a fruire di altri 6 giorni di ferie. Esse vanno trattate come permessi ma vengono computate come ferie quindi vengono detratte dal monte ferie.

Permessi particolari

L'art 15 del CCNL disciplina i permessi retribuiti per eventi particolari. Il docente a tempo indeterminato ha diritto a permesso per concorso sino ad un massimo di 8 giorni l'anno, compresi i giorni di utilizzo dei mezzi pubblici qualora essi vengano documentati. E' previsto un permesso di 3 giorni per lutto per la perdita di familiare sino al secondo grado. I giorni possono essere fruiti anche non continuativi. Il docente ha diritto a 15 giorni per matrimonio disciplinati dall'art 15 comma 3 del CCNL. Occorre fare attenzione che questi giorni sono fruibili nell'ambito di un anno scolastico quindi non è possibile fare richiesta in un periodo a cavallo tra la fine dell'anno scolastico (prima del 31 agosto) e l'inizio del successivo

Il docente ha diritto anche ad un permesso orario breve da recuperare (art 16 CCNL). Nell'arco dell'anno il docente ha diritto ad un numero ore pari al monte ore settimanale di permesso breve (18 per i docenti della scuola secondaria, 24 per i docenti della scuola primaria, 25 per i docenti della scuola dell'infanzia) . Le ore di permesso breve non devono superare il 50% del monte ore della giornata in cui ci si assenta. Se ad esempio quel giorno prevede 5 ore di attività, il docente ha diritto a chiedere al massimo 2 ore di permesso. Le ore di permesso vanno recuperate. L'istituzione scolastica ha diritto a chiederne il recupero entro 60 giorni dalla data di fruizione. Trascorsi i 60 giorni il docente non è più tenuto al recupero del permesso. Il permesso breve per legge è non retribuito, quindi va garantita la copertura a sostituzione e soprattutto il recupero. Nel caso in cui il docente non sia in grado di recuperare, le ore di permesso vengono sottratte dallo stipendio. Per i docenti part time il diritto alle ore di permesso va considerato in proporzione alle ore di servizio settimanali prestate.